

che il Presidente del Collegio stesso.

I sindaci durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili. La retribuzione dei Sindaci deve essere determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Art. 25 - Il Collegio Sindacale deve controllare l'amministrazione della società, vigilare sull'osservanza della legge, dello statuto e dell'atto costitutivo e accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio del conto profitti e perdite alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, nonché ai reali risultati della gestione sociale.

I sindaci devono accertare:

- a) che le valutazioni del patrimonio sociale vengano fatte con l'osservanza delle norme legislative;
- b) accertare almeno ogni tre anni la consistenza di cassa e la esistenza dei valori e dei titoli di proprietà della società o ricevuti da essa in pegno, cauzione o custodia;
- c) verbalizzare gli accertamenti fatti anche individualmente;
- d) intervenire alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione e possibilmente anche a quelle del Comitato Esecutivo, se sarà costituito;

